

INDICAZIONI PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE GIÀ ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE

Entro il 02.08.2019 le APS iscritte al Registro regionale dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni inderogabili dettate dal Codice del terzo settore.

Nella colonna a sinistra è riportato il testo dello statuto approvato dalla Regione Veneto prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore e nella colonna di destra il testo integrato con le **disposizioni inderogabili** e **derogabili** richieste dal Codice, **evidenziate in grassetto, che potranno essere approvate**, con le maggioranze e le modalità previste per l'assemblea ordinaria (modalità semplificata), **solo se effettuate entro il 02.08.2019.**

NB. È importante verificare che le modifiche apportate non creino disomogeneità, pertanto è fondamentale controllare che gli articoli siano coordinati tra loro nei termini utilizzati (gli organi sociali devono avere lo stesso nome nei diversi articoli - organo di amministrazione/consiglio direttivo), nelle competenze (ad es. la nomina del presidente se prevista all'interno del consiglio direttivo non deve essere riportata tra le competenze dell'assemblea)

STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018

ART. 1 (Denominazione e sede)	ART. 1 (Denominazione e sede)
<p>E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:</p> <p><<>> con sede in via / piazza, nel Comune di</p> <p>Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.</p> <p>in aggiunta se opera per soggetti svantaggiati: L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".</p>	<p>E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<.....>> (LA DENOMINAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE O L'ACRONIMO APS). Assume la forma giuridica di associazione, (SPECIFICARE SE non riconosciuta o riconosciuta), apartitica e aconfessionale.</p> <p>L'associazione ha sede legale in via/piazza..... nel comune di</p> <p>Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.</p>
ART. 2 (Finalità)	ART. 2 (Finalità e Attività)
<p>1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. oppure * solo se opera per soggetti svantaggiati:</p>	<p>1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Commento [m2]: Il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene attraverso apposito provvedimento rilasciato dalla Direzione Enti locali della Regione Veneto o dalla Prefettura).

Commento [m1]: Spostato all'articolo 23

Commento [D3]: Obbligo declinare in maniera specifica le finalità perseguite, affinché risultino in armonia con l'associazione.

<p>L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.</p> <p>2. Le finalità che si propone sono in particolare: (specificare sia le finalità generali dell'associazione sia quelle specifiche, nonché le modalità per raggiungere lo scopo sociale)</p> <p>a) b) c)</p> <p>3. in aggiunta se opera per soggetti svantaggiati: L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>2. La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono: (scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017,</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni (fornire ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività):</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.</p> <p>5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.</p> <p>6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.</p>
<p align="center">ART. 3</p>	<p align="center">ART. 3</p>
<p align="center">(Soci)</p>	<p align="center">(Ammissione)</p>
<p>1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.</p> <p>2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea (oppure* il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.</p> <p>3. Ci sono 3 categorie di soci: <u>ordinari</u>: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, <u>sostenitori</u>: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, <u>benemeriti</u>: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari</p>	<p>Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.</p> <p>L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'<u>Assemblea</u>.</p> <p>Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.</p> <p>La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.</p> <p>Il consiglio direttivo deve entro giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.</p> <p>L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.</p> <p>Ci sono 3 categorie di soci: <u>ordinari</u>: sono coloro che versano la quota di iscrizione</p>

Commento [m4]: E' necessario riprodurre le fattispecie interessate anche con il richiamo alla corrispondente lettera di riferimento

Commento [m5]: Obbligo declinare le attività di interesse generale fornendo ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività stesse.

Commento [m6]: Se lo statuto in essere già contempla attività diverse da quelle elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/17, la modifica avviene con la modalità semplificata; il nuovo inserimento richiede invece l'approvazione con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria

Commento [m7]: L'ambito operativo può essere stralciato solo se l'associazione approva le modifiche statutarie con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Per le associazioni riconosciute, iscritte nel Registro delle persone giuridiche della Regione Veneto o della Prefettura, tale previsione deve rimanere.

Commento [m8]: Non è richiesta modifica, è importante verificare la parità di trattamento degli associati (richiesta espressamente dalla nuova normativa)

Commento [m9]: O il Consiglio direttivo, se già previsto

Commento [m10]: E' derogabile solo l'arco di tempo entro il quale l'organo deve assumere una decisione nel rispetto comunque del principio della democraticità della struttura

Commento [m11]: Disposizione derogabile sia nei termini che nell'organo chiamato a pronunciarsi sull'istanza

4.	acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.	annualmente stabilita dall'Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile..
ART. 4		ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)		(Diritti e doveri degli associati)
1.	I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.	Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
2.	Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.	<ul style="list-style-type: none"> eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione; votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3.	I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.	Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
4.	Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.	<ul style="list-style-type: none"> versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
ART. 5		ART. 5
(Volontario e attività di volontariato)		(Volontario e attività di volontariato)
		<p>L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.</p> <p>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.</p> <p>All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.</p>
ART. 5		ART. 6
(Recesso ed esclusione del socio)		(Recesso ed esclusione dell'associato)
1.	Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (Oppure * al Consiglio direttivo).	L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea
2.	Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.	L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3.	L'esclusione è deliberata	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Commento [m12]: La distinzione tra categorie di associati, se prevista, va mantenuta altrimenti è preferibile una sola categoria.

Commento [m13]: In assenza di una specifica previsione statutaria si applica quanto previsto dal Codice, ovvero l'associato può votare dopo tre mesi dall'iscrizione nel Libro degli associati. E' comunque ammessa una previsione diversa a condizione che sia più favorevole e pertanto il termine di tre mesi può essere ridotto ma non aumentato.

Commento [m14]: Modifica inderogabile

Commento [m15]: o al consiglio direttivo

Commento [m16]: Se lo statuto in essere prevede che l'esclusione sia deliberata dal consiglio direttivo con ratifica da parte dell'assemblea, tale disposizione non dev'essere modificata in quanto compatibile con il Codice.

dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. (Oppure * E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea). E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.	
ART. 6 (Organi sociali)	ART. 7 (Gli organi sociali)
1. Gli organi dell'associazione sono: - Assemblea dei soci, - Consiglio direttivo, - Presidente, - Collegio dei Revisori dei Conti (<i>organo eventuale.</i>), - Collegio dei Provisori (<i>organo eventuale.</i>)	Gli organi dell'associazione sono: • Assemblea degli associati • Consiglio direttivo • Presidente • Collegio dei Revisori dei Conti (<i>organo eventuale.</i>) • Collegio dei Provisori (<i>organo eventuale.</i>) • Organo di controllo • Organo di revisione
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.	Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 (Assemblea)	ART. 8 (L'assemblea)

Commento [m17]: Se lo statuto in essere già disciplina la nomina del collegio dei revisori, le disposizioni contenute nell'apposito articolo continuano a trovare applicazione finché non si verificano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17, ma dovrà essere integrato con quanto disposto all'art. 14 del presente statuto. La modifica non richiede le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Commento [D18]: Se l'associazione si avvale del collegio dei proviviri, è necessario inserire una clausola che ne determini la decadenza al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'associazione a disciplinare l'organo di controllo.

Commento [m19]: Per le associazioni non dotate né di collegio dei proviviri né del collegio dei revisori è opportuno prevedere gli organi di controllo e di revisione, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge. La modifica non richiede le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Si rinvia a quanto specificato agli articoli 13 e 14.

Commento [m20]: Lo stralcio della previsione richiede le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8	ART.9
(Compiti dell'Assemblea)	(Compiti dell'Assemblea)
1. L'assemblea deve: <ul style="list-style-type: none"> - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; - fissare l'importo della quota sociale annuale; - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; - approvare l'eventuale regolamento interno; - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. 	<p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; • approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sull'esclusione degli associati; • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. <p>Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.</p>
Art. 9	Art. 10
(Validità assemblee)	(Validità assemblee)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (oppure * Non sono ammesse più di	Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Commento [m21]: Se lo statuto in essere prevede che l'esclusione sia deliberata dal consiglio direttivo con ratifica da parte dell'assemblea, tale disposizione non dev'essere modificata in quanto compatibile con il Codice.

Commento [m22]: Oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato

Commento [m23]: Mantenere il numero di deleghe previste dallo statuto vigente se non superiore a tre. (Il Codice prevede fino a tre deleghe nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e fino a cinque se il numero degli associati è superiore a 500). Una eventuale modifica dev'essere approvata dall'assemblea straordinaria

<p>tre deleghe per ciascun aderente).</p> <p>3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).</p> <p>4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci (<i>Oppure</i> * con la presenza dei 2/3 dei soci <i>Oppure</i> * con la presenza della metà più uno dei soci) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. <i>(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).</i></p>	<p>L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.</p>
<p>ART. 10</p>	
<p>(Verbalizzazione)</p>	
<p>Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (<i>Oppure</i> * da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.</p> <p>2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.</p>	
<p>ART. 11 (Consiglio direttivo)</p>	<p>ART. 11 (Consiglio direttivo)</p>
<p>1. Il consiglio direttivo è composto da numero..... (<i>precisare il numero dei componenti che deve essere dispari non inferiore a tre</i>) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.</p> <p>2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.</p> <p>4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. anni (<i>stabilire la durata</i>) e i suoi componenti possono essere rieletti per n. mandati (<i>stabilire il numero massimo dei mandati</i>).</p>	<p>Il consiglio direttivo è composto da numero..... membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.</p> <p>Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>Il consiglio direttivo dura in carica per n. anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. mandati.</p> <p>Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.</p> <p>In particolare, tra gli altri compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministra l'associazione, - attua le deliberazioni dell'assemblea, - predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruots, - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti

Commento [m24]: Mantenere la maggioranza già in essere, purché sia qualificata (metà più uno o i 2/3)

Commento [m25]: Maggioranza non derogabile. Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea. (Cassazione civile)

Commento [D26]: Articolo sostituito dall'articolo relativo alla tenuta dei libri sociali.

Commento [m27]: Mantenere quanto già previsto dallo statuto vigente. Eventuali modifiche richiedono l'assemblea straordinaria.

Commento [m28]: Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Commento [m29]: Se la competenza non è demandata all'assemblea, come pure la non ammissione dell'aspirante associato

	<p>associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</p>
ART. 12	ART. 12
(Presidente)	(Il Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
	ART. 13
	(Organo di controllo)
	<p>L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.</p> <p>L'organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. <p>Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati</p>

Commento [m30]:

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un **organo di controllo**, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

	affari.
	<p style="text-align: center;">ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)</p> <p>E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.</p>
ART. 13 - (Risorse economiche)	Art. 15 (Risorse economiche)
<p>1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. quote e contributi degli associati; b. eredità, donazioni e legati; c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f. (non inserire se l'associazione è ONLUS) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. <p>2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.</p> <p>3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione in aggiunta solo se opera per soggetti svantaggiati "a</p>	<p>Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. <p>Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.</p>

Commento [m31]: Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un **revisore legale** dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti.

Commento [m32]: Stralciare l'articolo nel caso la revisione legale dei conti sia attribuita all'organo di controllo (al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1). In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Commento [WU33]: Modifica inderogabile

Commento [D34]: Spostato in apposito articolo

<p>meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura".</p> <p>4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali in aggiunta se opera per soggetti svantaggiati e di quelle ad esse direttamente connesse".</p>	
	ART. 16
	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
	<p>L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.</p>
ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)	ART. 17 (Bilancio)
<p>1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.</p> <p>2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.</p> <p>3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.</p> <p>Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.</p>
	ART. 18 (Bilancio sociale)
	<p>Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.</p>

Commento [WU35]: Modifica inderogabile

Commento [WU36]: Modifica inderogabile

Commento [m37]: Disposizione derogabile che può prevedere un termine diverso, tenuto conto che entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunque depositato al RUNTS. Se l'associazione modifica il termine, deve procedere con l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria.

Commento [WU38]: Modifica inderogabile

	ART. 19 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)
	Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 29 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. 2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. Oppure * solo se opera per soggetti svantaggiati: L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
	ART. 21 (Libri sociali)
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente
ART. 16 - (Disposizioni finali)	ART. 22 (Disposizioni finali)
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
	Art. 23

Commento [m39]: Modifica inderogabile

Commento [m40]: Obbligo di acquisire il parere presso l'ufficio del Registro, quando il Runtis sarà operativo

Commento [WU41]: Modifica inderogabile

Commento [m42]: Il termine "associati" può essere sostituito con "aderenti" quando gli associati sono enti (art. 32 co 1)

Commento [D43]: Individuare un congruo periodo di tempo

Commento [D44]: Individuare a quale organo attribuire la competenza

Commento [m45]: È possibile prevedere modalità di esame dei libri più specifiche e dettagliate

(Norma transitoria)	
<p>Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. 2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. 3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. 4. Solo per le associazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus: Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di: <ul style="list-style-type: none"> - svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; L'associazione ha inoltre l'obbligo di: <ul style="list-style-type: none"> - impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Commento [m46]: Solo per le associazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus: La perdita della qualifica di onlus, per gli ets iscritti nel Runts, non integra lo scioglimento ai sensi del D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 1 lett. f).

Commento [m47]: Le associazioni non iscritte all'Anagrafe delle Onlus devono stralciare "la qualifica di onlus cessa di efficacia e"